

## **REGOLAMENTO GENERALE**

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE  
DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE  
ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 19 DEL 28.01.'91  
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 37 DEL 30.04.'91  
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 112 DEL 10.12.'96  
MODIFICATO CON DEL.RA DI CONSIGLIO COMUNALE N°. 17 DEL 26.03.'99  
(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n°. 241)**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - FINALITA'**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finanziarie alla promozione umana in ogni sua espressione.

### **Art. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE**

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:

- a) la consegna dei buoni viveri;
- b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
- c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
- d) la concessione di beni di uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
- e) altre forme riconducibili a quelle precedenti;
- f) la concessione di beni derivanti da "uso civico" come da regolamento e/o consuetudine.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e), f) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

### **Art. 3 - DESTINATARI**

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'art. 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati e associazioni, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

### **Art. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE**

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli organismi tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

## **CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE**

## **Art. 5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI**

Il comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n° 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Gli interventi possono essere garantiti direttamente o delegati.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente o il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari,
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni immobili, (il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento), può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare e trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma avuta mediante iscrizione di ipoteca sugli immobili.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo aver segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

## **Art. 6 - REDDITO MINIMO VITALE**

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona ed è calcolato su una quota base mensile pari all'importo della Pensione minima dei lavoratori dipendenti erogata dall'INPS, importo che sarà annualmente aggiornato in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita .

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 70% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base; anche le spese di riscaldamento vanno calcolate nel loro effettivo ammontare.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

#### **Art. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

#### **Art. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE**

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a lire 50.000, il sussidio è pari a tale somma.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta, l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune.

#### **Art. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI**

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

- a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
- b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
- c) per affido eterofamiliare di minori;
- d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap o da malattia;
- e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
- f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
- g) per onoranze funebri decorose;
- h) per l'acquisto di protesi;
- i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestato quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere, se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

## **Art. 10 - SERVIZIO DOMICILIARE**

### **Obiettivo**

Il servizio domiciliare ha lo scopo di promuovere ed assicurare interventi che cerchino di privilegiare il mantenimento della persona anziana, del disabile e del minore nel proprio domicilio e contesto sociale. Ha lo scopo inoltre di recuperare, se possibile, l'autonomia della persona per metterla in condizione di gestire autonomamente, o con l'aiuto minimo, la propria quotidianità evitando rischi di isolamento e di emarginazione.

Il servizio domiciliare è rivolto alle persone i cui bisogni possono essere soddisfatti dalle prestazioni erogate dal servizio stesso e integra gli interventi che possono essere assicurati dai parenti e/o dal volontariato al fine di garantire all'utente la possibilità di rimanere dignitosamente nel proprio domicilio.

### **Compiti e prestazioni**

Il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporti di aiuto domestico e di sostegno educativo;
- governo della casa: pulizia, riassetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- consegna a domicilio di pasti caldi confezionati;
- spese e commissioni;
- consegna e ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc.;
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

### **Condizioni per l'ammissione al Servizio Domiciliare**

Per l'ammissione al servizio domiciliare sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune;
- b) condizioni di autosufficienza personale e domestica che non consentano una autonoma permanenza al proprio domicilio;
- c) mancata o insufficiente assistenza da parte dei familiari;
- d) possibilità di predisporre un adeguato programma di intervento;

I suddetti requisiti devono coesistere.

In particolari situazioni e qualora sia più conveniente dal punto di vista organizzativo, sarà possibile intervenire anche mediante personale convenzionato per assicurare tutte o parte delle prestazioni necessarie.

Il servizio verrà concesso, previa domanda dell'interessato e sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali, con provvedimento del dirigente del servizio stesso.

### **Contribuzione al Servizio Domiciliare**

Il Comune, allo scopo di favorire la fruizione del Servizio Domiciliare, concede agevolazioni economiche consistenti in una riduzione della misura della quota dovuta:

- a) per soggetti con reddito compreso tra il 120% del minimo vitale il servizio sarà gratuito;
- b) per soggetti con reddito compreso tra il 120% e il 150% del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 30% della quota stabilita ed inizio anno con provvedimento della Giunta Municipale e calcolato sulla base della media delle tariffe praticate in caso di assistenza svolta da soggetti privati;
- c) per soggetti con reddito compreso tra il 150% e il 180% del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 60% della quota definita alla lettera b);
- d) per soggetti con reddito oltre il 180% del minimo vitale il costo del servizio sarà pari al 100% della quota stabilita alla lettera b).

Tali agevolazioni vengono applicate anche per la fruizione dei pasti caldi consegnati a domicilio.

Per agevolare l'intervento in particolari situazioni di bisogno igienico, psico-fisico e sociale o in mancanza di alcuni requisiti, il Sindaco o un suo delegato, su apposita e motivata relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo.

### **Forme di gestione**

Il servizio domiciliare può essere gestito direttamente dal Comune oppure essere affidato a figure esterne tramite convenzione.

In ogni caso il servizio erogato dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente titolo.

### **Procedimento amministrativo per l'accesso al Servizio Domiciliare**

Il procedimento amministrativo per l'accesso al Servizio Domiciliare si articola nel seguente modo:

- segnalazione da parte di privati, di enti, e di associazioni di volontariato e del servizio sociale;
- domanda di ammissione al servizio formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Assistenza del Comune;
- istruttoria effettuata sulla base del presente regolamento per la verifica dell'ammissibilità della richiesta;
- visita domiciliare dell'Assistente Sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni, la predisposizione del programma e la proposta di intervento;
- provvedimento del dirigente del servizio su proposta dell'Assistente Sociale;
- comunicazione scritta al richiedente dell'esito del procedimento con indicazione della data di inizio e dell'orario del servizio in caso di accoglimento della richiesta o delle motivazioni del rifiuto in caso contrario.

## **Informazioni richieste**

Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- i propri dati anagrafici;
- la propria situazione familiare;
- la situazione reddituale e patrimoniale propria e del proprio nucleo familiare;
- la propria situazione abitativa con l'indicazione dell'eventuale affitto sostenuto;
- eventuali situazioni di invalidità riconosciute formalmente;
- ogni altra notizia utile a valutare il diritto all'erogazione del servizio.

## **Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è revocato in caso:

- di richiesta scritta dell'utente;
- di decesso o di ricovero definitivo dell'assistito presso una struttura protetta e qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;
- perdita dei requisiti di ammissione al servizio;
- di raggiungimento degli obiettivi del programma di intervento.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Il Servizio può altresì, per esigenze organizzative o per particolari condizioni dell'assistito, essere temporaneamente ridotto sia nel numero di accessi dell'operatore sia nel numero complessivo di ore di assistenza.

I cambiamenti temporanei del piano di assistenza stabilito inizialmente potranno essere effettuati previa comunicazione telefonica agli utenti mentre quelli permanenti dovranno essere comunicati in forma scritta.

## **Art. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO**

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituti o da familiari, anche a cittadini che abbiano perso la residenza del Comune di Roana per essere ricoverati presso Istituti Assistenziali siti in altri Comuni ove abbiamo trasferito la residenza a causa dell'avvento ricovero (ex art. 74 legge del 17.7.1890 n°. 6972).

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla regione (L.R. N°. 22.'89).

Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.

## **Art. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA**

Il comune può gestire singolarmente o in collaborazione con altri Enti il servizio di soggiorno e vacanze.

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani e bisognosi in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico.

Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e bisognosi e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Se attivato il servizio dovrà essere convenientemente pubblicizzato mediante avvisi pubblici nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 9.

L'Amministrazione Comunale potrà concorrere accollandosi le spese di organizzazione.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

## **Art. 13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI**

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un terzo della pensione minima sociale erogata dall'INPS, con arrotondamento a lire 10.000.

La giunta comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

## **Art. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

Il comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune può offrire ai disastrati aiuti in denaro, viveri medicinali ed altri beni di prima necessità, per un importo massimo pari **all'uno per cento** delle proprie spese correnti, anche aderendo ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popolazione.

#### **Art. 15 - INTERVENTI SPECIALI**

I contributi economici a favore degli anziani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

### **CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

#### **Art. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE**

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni.

Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare per ciascun plesso **l'uno per cento** delle spese correnti del bilancio in corso;

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

- a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative;
- c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del **settantacinque per cento** della spesa sostenuta.

#### **Art. 17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE**

Il Comune può emettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

#### **Art. 18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI**

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune può concedere sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto.

Il Consiglio Comunale, di anno in anno, fissa le tariffe e gli utenti tenuti al contributo del servizio di trasporto scolastico.

#### **Art. 19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

Il Comune dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il cinque per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

### **CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI**

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile degli utenti;

Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti gli utenti ed alle associazioni, senza distinzioni, ed eroga contributi fino ad un massimo del **cinquanta per cento** delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

#### **Art. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Il comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, ed assicurazioni, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, e alle Pro-Loco può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'ufficio tecnico.

Le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, saranno vagliate e concordate dando priorità alle Pro-LoCo.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

## **CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE**

### **Art.22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI**

Il comune, ai sensi del D.L.Lg. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge del 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al **cinquanta per cento** della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

### **Art. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI**

I privati che intendono attuare, ampliare, completare nella zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del comune nella misura massima del **cinquanta per cento** del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo **zero virgola cinquanta per cento** delle spese correnti previste in bilancio.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

## **CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE**

#### **Art. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

#### **Art. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI**

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura **dieci per mille** delle spese correnti previste dal bilancio.

#### **Art. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE**

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nella misura massima del **venti per mille** delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

Il comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al **trenta per cento** del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI**

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini residenti nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al **cinquanta per cento** delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.

Il Comune può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo sociosanitario.

I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2,3 e 4 non possono superare annualmente il **dieci per cento** delle spese correnti.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative e le spese di ordinaria gestione (illuminazione, riscaldamento e di ordinaria manutenzione) vengono assunte direttamente dal gestore; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non da sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5°.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvono a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del **cinquanta per cento** dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune può autorizzare l'allacciamento temporaneo forfettario delle luminarie da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'art. 14 comma 1.

#### **Art. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE**

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo del **due per cento** delle spese correnti del bilancio.

L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

#### **Art. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA**

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio; il contributo non può superare il **venti per mille** delle spese correnti del bilancio.

#### **Art. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO**

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative o imprenditori privati ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo del **dieci per mille** delle spese correnti previste nel bilancio.

#### **Art. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI**

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzione volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgono una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore dell'iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

#### **Art. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
- d) ogni altra piccola utilità:

Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al **dieci per mille** delle spese correnti complessive previste in bilancio.

## **CAPO VII - MODALITA'**

### **Art. 33 - PREMESSA**

I benefici previsti dall'art. 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

### **Art. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI**

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

- a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
- b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- c) ultime buste paga;
- d) libretti di pensione;
- e) ricevute di pagamento del canone di locazione;
- f) certificato di disoccupazione;

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dai vigili urbani. Gli accertamenti possono riguardare:

- a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- b) ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);
- c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

### **Art. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI**

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 33, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquistata dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

### **Art. 36 - ISTRUTTORIA**

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n°. 241.

### **Art. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza non comporta l'inammissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determinata, dopo espresso diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 38 - NORME FINALI**

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La giunta comunale predispose ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

### **Art. 39 - NORME TRANSITORIE**

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare per l'anno 1990 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento qualora siano frutto di interesse intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, entro i limiti delle somme impegnate per l'esercizio 1990.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.

Per i benefici da erogare nell'anno 1991 i termini previsti dagli articoli 16 comma 5° e 26 comma 2° sono differiti al 31 marzo 1991.

### **Art. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI**

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.

## I N D I C E

pag. 2		<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>
pag. 2	Art.	1 - FINALITA'
pag. 2	Art.	2 - LE VARIE PROVVIDENZE
pag. 2	Art.	3 - DESTINATARI
pag. 2	Art.	4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE
pag. 3		<b>CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIE DI ASSISTENZA SOCIALE</b>
pag. 3	Art.	5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI
pag. 3	Art.	6 - REDDITO MINIMO VITALE
pag. 4	Art.	7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE
pag. 4	Art.	8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI
BASE		
pag. 4	Art.	9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI
pag. 5	Art.	10 - SERVIZIO DOMICILIARE
pag. 7	Art.	11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO
pag. 8	Art.	12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA
pag. 9	Art.	13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI
pag. 9	Art.	14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
pag. 9	Art.	15 - INTERVENTI SPECIALI
pag. 10		<b>CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA</b>
pag. 10	Art.	16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE
pag. 10	Art.	17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE
pag. 11	Art.	18 - AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI
pag. 11	Art.	19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
pag. 11		<b>CAPO IV - GESTIONE DI ASSISTENZA SCOLASTICA</b>
pag. 11	Art.	20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON \
		COMUNALI
pag. 11	Art.	21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
		COMUNALI
pag. 12		<b>CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE</b>

pag. 12 Art. 22 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

pag. 12 Art. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

pag. 13 **CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE**

pag. 13 Art. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

pag. 13 Art. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

pag. 13 Art. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

pag. 14 Art. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

pag. 15 Art. 28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

pag. 15 Art. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

pag. 15 Art. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' IN CAMPO ECONOMICO

pag. 15 Art. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

pag. 16 Art. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

pag. 16 **CAPO VII - MODALITA'**

pag. 16 Art. 33 - PREMESSA

pag. 16 Art. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

pag. 17 Art. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

pag. 17 Art. 36 - ISTRUTTORIA

pag. 17 Art. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

pag. 17 **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI ETRANSITORIE**

pag. 18 Art. 38 - NORME FINALI

pag. 18 Art. 39 - NORME TRANSITORIE

pag. 18 Art. 40 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI